Del. n. 170/2019/PRSE

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017 del Comune di **Controguerra (TE).**

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

Comune di Controguerra - Prot. n. 0007329 del 23-12-2019 arrivo cat. 1 cl. 11

Comune di Controguerra - Prot. n. 0007329 del 23-12-2019 arrivo cat. 1 cl. 11

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/SEZAUT/2015/INPR relativa alle *"Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata"* nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015"*, successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 29/2016/AUT/INPR;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016"*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione n. 16/2019/INPR, del 14 febbraio 2019, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2019"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni relative alle aree di attività di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6;

vista l'ordinanza del 16 dicembre 2019, n. 50, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2015 e 2016 del Comune di **Controguerra (TE)** – comune con 2.422 abitanti, acquisiti mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente in data 22 febbraio 2017, protocollo n. 482 e in data 18 dicembre 2017, protocollo n. 3468, nonché il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2017, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 1 aprile 2019, protocollo n. 1356[1].

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione nonché di procedere, anche all'esame della documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune di Controguerra, in data 22 novembre 2019, prot. n. 4308, sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti 2015, 2016 e 2017 e al riaccertamento straordinario dei residui.

Con nota del 11 dicembre 2019, acquisita al ns. prot. n. 4519 del 12 dicembre 2019, l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. L'articolo 148-*bis* del Tuel ha attribuito incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Qualora rilevi gravi irregolarità la Sezione ha il potere di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio

[1] riprotocollato in data 15 Novembre 2019 con n. 4103

Comune di Controguerra - Prot. n. 0007329 del 23-12-2019 arrivo cat. 1 cl. 11

per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, l'articolo 30 della legge n. 161 del 2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) ha attribuito alla Corte dei conti una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario è comunque funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016 e 2017 del Comune di **Controguerra,** all'esito dell'istruttoria svolta, si osserva che l'Ente, negli esercizi analizzati, presenta un equilibrio di parte corrente rispettivamente di euro 406.073 nel 2015[2], euro 172.833 nel 2016[3] ed euro 430.642 nel 2017, non ricorre ad anticipazioni di tesoreria e presenta un fondo cassa finale sempre positivo (anno 2015: euro 644.842 di

[2] Si evidenzia un'errata compilazione della tabella relativa all'equilibrio di parte corrente sul questionario a pag.7, in quanto non erano stati inseriti correttamente gli importi dei Fondi Pluriennali Vincolati. L'Ente presenta, comunque, dopo la rielaborazione della tabella, un equilibrio.

[3] Si evidenzia un'errata compilazione del prospetto di "Verifica degli equilibri" presente sulla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), in quanto non sono stati inseriti correttamente gli importi dei Fondi Pluriennali Vincolati. L'Ente presenta, comunque, dopo la rielaborazione del prospetto, un equilibrio.

Comune di Controguerra - Prot. n. 0007329 del 23-12-2019 arrivo cat. 1 cl. 11

cui fondi vincolati euro 67.108; anno 2016: euro 406.362 di cui vincolati euro 51.201; anno 2017 euro 384.047 di cui vincolati euro 33.516).

La Sezione rileva, poi, che il Comune di Controguerra ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 30 aprile 2015. A seguito del riaccertamento straordinario, è emerso un risultato prima degli accantonamenti di euro 77.133 che con l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (pari ad euro 923.138) ha generato un risultato negativo di euro 846.004. Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 maggio 2015 si è definito di ripianare il suddetto risultato negativo in 30 rate costanti di euro 28.200,15.

La Sezione, osserva che l'Ente, chiude gli esercizi in esame con un avanzo di amministrazione (nel 2015 euro 123.892, nel 2016 euro 141.171 e nel 2017 euro 181.501, sempre interamente accantonati a titolo di FCDE e quota annua del disavanzo di natura tecnica generato dalla delibera di riaccertamento straordinario, non avendo quindi alcuna parte disponibile del risultato stesso).

3. Nel triennio in esame l'Ente ha accantonato quote dell'avanzo di amministrazione al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, rispettivamente per euro 95.692 nel 2015, per euro 112.971 nel 2016 e per euro 153.301 nel 2017. Per tutti gli esercizi l'Ente si è avvalso della facoltà, concessa dal legislatore, di quantificare il FCDE con il metodo semplificato.

Il Comune in merito al FCDE ha trasmesso i calcoli effettuati per la creazione del fondo chiarendo in modo parziale le ragioni della discrepanza evidenziata tra riaccertamento straordinario e rendiconto 2015.

Al riguardo, però, si osserva un accantonamento, a consuntivo, nei tre esercizi considerati, non congruo con l'accantonamento effettuato in fase di riaccertamento straordinario pari ad euro 923.138, importo che non è stato più preso in considerazione nel valutare la consistenza di tale fondo.

Si ricorda che l'allegato 4-2 del decreto legislativo 118 del 2011 nell'esempio 5 chiarisce che "*in occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti*", pertanto "*se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità*".

Alla luce del quadro sopra riportato si ricorda all'Ente la necessità di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), la cui adeguata quantificazione è fondamentale

Comune di Controguerra - Prot. n. 0007329 del 23-12-2019 arrivo cat. 1 cl. 11

per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

In particolar modo si invita l'Ente a valutare altre tipologie di entrata, tenuto conto che nel 2017 si è constatato un basso grado di riscossione del titolo III (30,88%) nonché la presenza di residui attivi relativi a sanzioni del codice della strada antecedenti al 2013 per un importo di euro 87.115.

Si segnala, inoltre, che nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, conseguente all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, non risulta l'accantonamento della quota relativa alla restituzione dell'anticipazione di liquidità concessa nel 2014 al Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 35 del 2013, per un importo pari ad euro 166.395. La stessa quota non risulta accantonata nemmeno nel risultato di amministrazione dei rendiconti 2015, 2016 e 2017.

Nel caso di specie si rileva, peraltro, che una prima anticipazione pari ad euro 826.872 risulta concessa già nel 2013. A questo importo si aggiunge quanto erogato nel 2014 pari ad euro 166.395. L'Ente, pertanto, nel 2014 rimborsa la prima rata riferita all'anticipo di liquidità dell'anno 2013 pari ad euro 8.901; nel 2015 l'Ente rimborsa quote per entrambe le anticipazioni per euro 64.056; nel 2016 il rimborsato equivale ad euro 22.071; nel 201 il rimborsato equivale ad euro 22.744. Ciò comporta che nell'ultimo rendiconto considerato l'Ente avrebbe dovuto appostare un apposito fondo di euro 875.495.

Si richiamano al riguardo le regole di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità in parola fissate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 19/2014/QMIG e, in particolare, quelle relative alla costituzione di *"apposito fondo vincolato (ad es. "Fondo Speciale destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta"), pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal MEF da ridursi progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti".*

La stessa Sezione delle Autonomie, con la successiva deliberazione n. 33/2015/QMIG, ha ribadito le medesime regole anche per i bilanci "armonizzati" in applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilendo che *"nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni*

Comune di Controguerra - Prot. n. 0007329 del 23-12-2019 arrivo cat. 1 cl. 11

di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio".

Si invita, pertanto, il Comune a provvedere alla contabilizzazione nel senso sopra indicato, apportando idoneo accantonamento nel risultato di amministrazione, potendo, peraltro, avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015.

4. Dall'esame congiunto dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione relativi alle tre annualità analizzate, sono emerse, inoltre, le seguenti criticità:

1. dall'analisi dei rendiconti approvati dall'Ente, si rileva nella "verifica degli equilibri", la mancata corrispondenza tra i fondi pluriennali vincolati di parte corrente e parte capitale di chiusura nell'esercizio di riferimento con quelli di riapertura dell'esercizio successivo. Riguardo a tale osservazione l'Ente ha comunicato che *"la mancata corrispondenza deriva da Entrate riaccertate con imputazione ad esercizi successivi"*.
   A tal fine si ricorda il punto 5.4 dell'allegato 4-2 del decreto legislativo 118 del 2011 secondo cui "*l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente*".
2. l'Organo di revisione comunica che, per gli esercizi 2016 e 2017, è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e i suoi organismi partecipati, ma la nota informativa non risulta corredata dalla doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione. Si invita l'Ente a provvedere a tale adempimento così come effettuato nell'anno 2015;
3. si invita l'Ente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 relativi all'indice di tempestività dei pagamenti.
   Al riguardo l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2017, comunica di aver "*verificato l'adozione da parte dell'Ente delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti*". Questa Sezione invita l'Ente al mantenimento di tali misure che hanno permesso di ricondurre nei termini le procedure di pagamento

Si osserva, poi, che l'Ente, in data 2 dicembre 2019, ha provveduto alla trasmissione della deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 31 dicembre 2018 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, al 31 dicembre 2017, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione delle Sez. aut. n. 19 del 2017.

Comune di Controguerra - Prot. n. 0007329 del 23-12-2019 arrivo cat. 1 cl. 11

Si rileva, poi, che il Comune di Controguerra ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2017 e nell'esercizio 2018, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138 del 2011.

Il Comune ha dichiarato, in proposito, di non aver adottato un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Si richiama, al riguardo, la deliberazione n. 77/2019/VSG del 3 aprile 2019 delle Sezione regionale di Controllo della Campania, che ha sottolineato come "*...le spese di rappresentanza, in quanto non necessarie, sono da considerarsi come recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica e, soprattutto, sono sottoposte a specifici vincoli di contenimento (in questo senso, l'articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010)*" e ancora "*Il Regolamento delle spese di rappresentanza, nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce, infatti, attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione ed ha lo scopo di: a) garantire il contenimento della spesa pubblica; b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile; c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza*".

È, quindi, opportuno, che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità/irregolarità sopra evidenziate.

Per l'effetto:

- si sollecita l'Ente a provvedere, nel primo rendiconto utile, all'eliminazione del residuo passivo relativo alla restituzione dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 35 del 2013 e al contestuale accantonamento della quota residua da rimborsare nel risultato di amministrazione così come previsto dalla vigente normativa;
- l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nonché del fondo pluriennale vincolato (assicurandosi che il valore di apertura dell'anno n+1 sia uguale a quello di chiusura dell'anno precedente), al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

Comune di Controguerra - Prot. n. 0007329 del 23-12-2019 arrivo cat. 1 cl. 11

- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Controguerra (TE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2019.

Il relatore
Marco VILLANI

Il Presidente
Manuela ARRIGUCCI

Depositata in Segreteria il 19 DIC. 2019

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
Lorella GIAMMARIA

Comune di Controguerra - Prot. n. 0007329 del 23-12-2019 arrivo cat. 1 cl. 11